

Principali aggiornamenti del Regolamento del personale e delle direttive in vigore a partire dal 01.01.2021

Articolo 1.3 Categorie di funzione

Le precedenti classi di funzione 1-6 secondo la scala CEPEC non corrispondono più alle attuali strutture e funzioni di BMS e pertanto non verranno mantenute. Ci adeguiamo alle procedure di uniformazione introdotte da BME per tutte le società nazionali europee. Di conseguenza, le funzioni verranno classificate secondo il metodo di valutazione delle funzioni elaborato da Korn Ferry Hay. A partire dal 01.01.2021 verranno applicate le seguenti classi di funzione:

- Employee (collaboratore)
- Coordinator/Specialist (coordinatore/specialista)
- Manager
- Director (direttore)
- Vice President (VP)
- Senior Vice President (SVP)

Per gli apprendisti esiste un'apposita classe «Apprentice».

A queste classi sono collegate diverse prestazioni del contratto di lavoro, quali ad esempio i termini di preavviso, le ferie e la registrazione della durata del lavoro. Per la maggior parte dei collaboratori, le prestazioni attuali rimangono invariate. Soltanto un esiguo numero di collaboratori è interessato dalla variazione delle rispettive prestazioni determinata dalla nuova classificazione delle funzioni, con conseguenti miglioramenti delle prestazioni a beneficio dei collaboratori stessi. Le persone interessate sono già state informate personalmente.

Anche la direttiva sul sistema salariale è stata adeguata di conseguenza e una direttiva separata sulla retribuzione variabile è ancora in fase di elaborazione. Nell'appendice della direttiva sul sistema salariale, lo schema delle funzioni mostra la nuova classificazione delle funzioni. Queste informazioni sono consultabili anche su Astra alla sezione «I miei dati personali».

Articolo 2.5 Fine del rapporto di lavoro

Per tutti i collaboratori assunti entro il 31.12.2020, rimangono in vigore gli attuali termini di preavviso conformemente alle precedenti classi di funzione CEPEC.

Per tutti i collaboratori assunti dal 01.01.2021 e per tutti i trasferimenti interni successivi a tale data, si applicano a partire dal 01.01.2021 i seguenti termini di preavviso dopo il periodo di prova:

- 3 mesi per le categorie Employee, Coordinator/Specialist, Manager
- 6 mesi per le categorie Director, VP e SVP

Paragrafi 3 e 4 «Principali diritti e doveri dei collaboratori» e «Ulteriori diritti e doveri dei collaboratori»

I precedenti paragrafi «Obbligo di diligenza» e «Ulteriori diritti e doveri dei collaboratori» sono stati rivisti e rielaborati.

In particolare, desideriamo sottolineare l'articolo 4.1 «Integrità del collaboratore / Divieto di discriminazione e mobbing» e la relativa nuova direttiva «Direttiva sulla protezione contro la discriminazione, le molestie sessuali e il mobbing», che servono a tutelare tutti i dipendenti e a garantire un ambiente di lavoro piacevole.

Il Code of Conduct e le direttive in materia di protezione dei dati personali costituiscono parte integrante del Regolamento del personale e sono disponibili su BMSmobile alla sezione «Compliance».

Articolo 6.3 Riduzione del diritto alle ferie

La riduzione del diritto alle ferie in caso di assenza prolungata per ragioni indipendenti dalla propria volontà (ad es. a causa di una malattia, di un infortunio oppure del servizio militare / servizio civile / servizio di protezione civile) è stata adeguata alle disposizioni di legge. Il diritto alle ferie è adesso ridotto a partire dal secondo mese intero di assenza; in caso di gravidanza, a partire dal terzo mese intero di assenza.

Paragrafo 7 «Stipendio e assicurazioni sociali»

Per garantire che le diverse coperture siano chiare ai collaboratori e per mostrare i regolari adeguamenti dei premi, il Regolamento del personale definisce la base giuridica per le varie assicurazioni sociali. Le diverse condizioni assicurative e i premi in vigore sono consultabili all' «Allegato I – Assicurazione maternità, assicurazioni contro gli infortuni, assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa e congedo di paternità» di recente redazione. Le attuali coperture sono le seguenti:

- **Assicurazione contro gli infortuni professionali:** pagamento del 100% dello stipendio; i premi sono a carico dell'azienda
- **Assicurazione contro gli infortuni non professionali:** pagamento del 90% dello stipendio; i premi sono pagati al 50% dall'azienda e al 50% dal collaboratore
- **Assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa:** pagamento del 90% dello stipendio per un massimo di 730 giorni; i premi sono pagati all'80% dall'azienda e al 20% dal collaboratore

Se si riducono o vengono negate le prestazioni coperte dall'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa, l'azienda può ridurre le proprie prestazioni in egual misura.

Articoli 7.9.2 Pagamento dello stipendio in caso di infortunio non professionale e 7.10 Pagamento dello stipendio in caso di malattia e in caso di malattia durante la gravidanza

Al fine di ottenere un trattamento equo di tutti i collaboratori in relazione alle riduzioni salariali in caso di assenza prolungata per malattia o per infortunio non professionale e malattia, queste ultime saranno uniformate a partire dal 01.01.2021. Dal 61° giorno di assenza per malattia, malattia durante la maternità e infortunio non professionale viene applicata una riduzione salariale corrispondente alla quota di stipendio non coperta dall'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

Articolo 7.12 Pagamento dello stipendio durante il congedo di paternità

Con l'introduzione del congedo di paternità federale, lo stipendio completo viene versato senza riduzioni per 10 giorni entro 6 mesi dal giorno della nascita. Rimane in vigore il congedo pagato di un giorno alla nascita o all'adozione del figlio ai sensi dell'articolo 5.8.

Articolo 7.14 Pagamento dello stipendio in caso di decesso

In caso di decesso, il salario postumo non dipende più dal termine di preavviso contrattuale, ma è standardizzato a 3 mesi dalla data del decesso per tutti i collaboratori.

BMS, 3.11.2020